

Simboli religiosi e teoria della costituzione

di Giovanni Di Cosimo *

- Le "considerazioni non *politically correct*" di Marco Olivetti si basano sul raccordo fra interpretazione letterale del testo costituzionale e intenzioni del legislatore costituente. Eppure, molto è cambiato rispetto al 1948. Basti pensare che a seguito del Concordato la religione cattolica non è più religione di stato (ma anche che il pluralismo religioso è molto più consistente oggi di allora e che i non credenti sono aumentati). Dopo più di cinquant'anni sembra perciò necessario aggiornare il significato delle disposizioni costituzionali relative alla religione.

L'interpretazione evolutiva del testo costituzionale si impone per almeno due buoni motivi: a) perché notoriamente il testo si distacca dalla volontà di chi l'ha approvato; b) per la trama aperta che caratterizza il tessuto costituzionale composto in gran parte di principi. A cosa servirebbe disporre di principi costituzionali, cioè di previsioni che consentono varie soluzioni *latu sensu* applicative, se poi li interpretiamo sempre alla stessa maniera? L'argomento della volontà del legislatore costituente è dunque inadeguato perché non coglie le potenzialità del testo, gli assegna un significato indifferente al mutare delle situazioni. Lo stesso vale per l'interpretazione letterale: se la dovessimo applicare in maniera rigida ed esclusiva, dove fonderemmo, per esempio, l'efficacia del diritto comunitario nell'ordinamento interno? L'art. 11 Cost., alla lettera, non ne parla.

1. Per quanto riguarda specificamente la laicità, mi pare decisiva la considerazione che il diritto costituzionale non si esaurisce con ciò che la Costituzione detta in maniera espressa. Altrimenti dovremmo per esempio ritenere che il principio di legalità non abbia valore costituzionale. Vi sono alcuni principi (di livello costituzionale, potremmo dire) non esplicitamente previsti dalla Carta ma che essa presuppone (come nel caso della libertà di coscienza) o che da essa sono ricavabili (come nel caso della laicità). Ed è proprio partendo da questa base che la recente giurisprudenza costituzionale ha precisato la portata del principio di laicità.

Tuttavia, l'osservazione di Marco Olivetti, secondo cui tale giurisprudenza ha operato un "palese scostamento dal testo approvato dall'Assemblea costituente nel 1947", potrebbe ugualmente conciliarsi con l'esistenza di principi di livello costituzionale non espressamente previsti dalla Costituzione (e finanche con l'ammissione che la laicità è uno di questi). Facciamo finta allora che tale recente giurisprudenza non esista e limitiamoci a considerare solo la sent. "madre", la 203/1989. Nella sentenza si afferma che il principio supremo della laicità costituisce "uno dei profili della forma di Stato delineata nella Carta costituzionale della Repubblica" e si fonda sugli articoli 2, 3, 7, 8, 19, 20 della Costituzione (si afferma, cioè, quando dicevo un attimo fa: la laicità è un principio ricavabile dalla Costituzione). Rispetto ai parametri indicati dalla sentenza potremmo addirittura "potare" un po', lasciando fuori quello che Marco Olivetti chiama il "calderone" dell'art. 2 e l'art. 20 che riguarda un tema specifico (sull'art. 3 torno invece più avanti). Resta la triade degli artt. 7, 8 e 19. L'art. 7 comma 1 riguarda il principio di separazione fra Stato e Chiesa cattolica. Letta con gli occhiali di cinquant'anni dopo, mi pare chiaro che questa disposizione affermi un principio di portata generale, cosicché se domani la confessione più diffusa non fosse più quella cattolica, il principio si dovrebbe applicare alla nuova confessione di maggioranza. Anzi, a ben vedere il principio di separazione vale non solo per la chiesa di maggioranza relativa ma per tutte indistintamente le chiese. L'art. 8 comma 1 parla invece della libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge: questa libertà non sarebbe lesa (in qualche modo) da un'adesione dello Stato ad una sola di esse? Direi di sì, nella misura in cui le altre confessioni sarebbero sfavorite nella loro opera di proselitismo. Infine, l'art. 19 tutela la libertà di religione. Anche questa libertà sarebbe in qualche modo pregiudicata da un'identificazione dello Stato con una singola confessione religiosa, nella misura in cui la libertà religiosa negativa richiede che non vi siano condizionamenti come quello derivante dal sapere che una certa confessione è (mi si passi l'espressione) "sponsorizzata" dallo Stato.

In definitiva, il testo costituzionale offre una serie di indicazioni concordanti nel senso che lo Stato non deve identificarsi con una sola visione religiosa della vita: che altro è questa se non la laicità?

- Due battute sull'eguaglianza. Intanto, quanto ho appena detto mostra che l'eguaglianza senza distinzioni di religione di cui parla l'art. 3 comma 1 Cost. è strettamente legata alle situazioni disciplinate dagli artt. 8 e 19 Cost. Ciò significa che una corretta interpretazione di queste due previsioni non può prescindere dal considerare il profilo dell'eguaglianza, motivo per cui il raccordo fra l'art. 3 e l'art. 8 delinea il quadro per quanto

riguarda i gruppi (le confessioni religiose) e il raccordo fra l'art. 3 e l'art. 19 delinea il quadro per quanto riguarda le persone. Aggiungo che in questa materia il principio di eguaglianza viaggia parallelo al principio di laicità dato che ciascun principio supplisce alle "carenze strutturali" dell'altro: da un lato, il meccanismo comparativo dell'eguaglianza accerta il diverso trattamento di situazioni simili, ma per stabilirne l'irragionevolezza ha bisogno del criterio offerto dalla laicità; d'altro lato, la laicità, che di per sé riguarda lo Stato, avrebbe un'efficacia solo indiretta sui diritti di libertà dei cittadini se non si accompagnasse al meccanismo comparativo dell'eguaglianza (è probabilmente anche per questo stretto collegamento fra i due principi che la sent. 203/1989 nell'indicare i riferimenti costituzionali della laicità si riferisce pure all'art. 3 Cost.).

In secondo luogo, non credo che l'idea del "libero mercato" delle confessioni religiose sia estranea alla Costituzione. Per dimostrarlo si potrebbe ancora una volta citare la giurisprudenza costituzionale (per es. la sent. 195/1993). Ma quell'idea esce confermata anche guardando al testo costituzionale in chiave non strettamente letterale e vincolata alla (presunta) volontà del legislatore costituente. Lasciando per un attimo da parte la Chiesa cattolica, non è forse vero che la Costituzione parla di confessioni religiose al plurale, tutte ugualmente libere davanti alla legge? E libere di fare cosa, se non di agire nel loro proprio che è l'attività di proselitismo? Ora, se è vero quanto dicevo poc'anzi, dalla lettura aggiornata del testo costituzionale emerge un certo attenuarsi delle ragioni distintive fra Chiesa cattolica e altre confessioni religiose (ovviamente la distinzione non salta del tutto: restano ferme, per esempio, le diverse modalità di regolazione dei rispettivi rapporti con lo Stato). Ciò mi pare corrisponda al consolidarsi del pluralismo e al potenziamento delle libertà avvenuti nel corso del tempo a partire dall'entrata in vigore della Costituzione repubblicana. E proprio questo attenuarsi delle ragioni distintive ci consente di affermare che, sotto questo profilo, la Chiesa cattolica non si distingue dalle altre chiese, anch'essa opera nello stesso "mercato religioso" in condizioni di concorrenza.

- Sarò ancora più breve per quanto riguarda la libertà di coscienza dato che concordo con Marco Olivetti sul fatto che è opportuno non inflazionare il concetto. Osservo tuttavia che in alcune situazioni diventa necessario richiamare la libertà di coscienza (come da ultimo ha cominciato a fare anche il legislatore con la legge 230/1998). Si tratta di situazioni in cui la tutela delle convinzioni interiori della persona è meglio assicurata dalla libertà di coscienza piuttosto che dalla libertà religiosa, perché si applica a tutte le convinzioni interiori e non solo a quelle di natura religiosa. E' per questo che nella vicenda del crocifisso ritengo che possa essere utile il richiamo della libertà negativa di coscienza: perché tocca le convinzioni interiori della persona che frequenta il locale pubblico, di qualunque "tipo" esse siano.
- Tutto questo mi fa concludere che la materia delle convinzioni interiori è uno di quegli spazi che le decisioni della maggioranza non possono liberamente occupare. Mettere simboli religiosi nei locali pubblici non è questione rimessa alla politica, ma questione che tocca delicatissime corde costituzionali, sottratta perciò alle decisioni della maggioranza parlamentare. Del resto, come non ricordare che la storia del costituzionalismo è tutta basata sulle (crescenti) limitazioni del potere della maggioranza in nome della tutela dei diritti di libertà?

* ricercatore in diritto costituzionale - facoltà di Giurisprudenza - Università di Macerata - gdcosi@tin.it